



# COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell'8/5/2008  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2011  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25/10/2011  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/4/2012  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/7/2012

- Art 1 Istituzione della tassa
- Art 2 Servizio di nettezza urbana
- Art3 Contenuto del regolamento
- Art 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art 5 Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche .
- Art 6 Esclusioni dalla tassa
- Art 7 Commisurazione della tassa
- Art 8 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art 9 Parti comuni del condominio
- Art 10 Classi di contribuzione
- Art 11 Esenzioni
- Art 12 Riduzioni
- Art 13 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art 14 Denunce
- Art 15 Decorrenza della tassa
- Art 16 Mezzi di controllo
- Art 17 Sanzioni
- Art 18 collaborazione con altri uffici
- Art 19 Pagamento, accertamento riscossione e contenzioso
- Art 20 Abrogazioni
- Art 21 Disposizioni finali e transitorie
- Art 22 Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

**Art. 2**  
**Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

**Art. 3**  
**Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**Art. 4**  
**Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

**Art. 5**  
**Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche .  
(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)**

Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

1 - imballaggi primari e rifiuti di imballaggi terziari o secondari purchè conferiti in frazioni non voluminose, in genere di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;

2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;

4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

## **Art.6** **Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
  2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
    - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
    - b) soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
    - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni sono in ogni caso escluse dalla tassazione.
    - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
    - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
    - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. **Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici, o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 30%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.**

## **Art. 7** **Commisurazione della tassa**

- La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché, il costo dello smaltimento.
- La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta à in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## **Art. 8** **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

- La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimettrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
- Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa dovuta:
  - in misura pari al **100 %** della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimettrata o di fatto servita non supera **500.mt.**
  - in misura pari al 40 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimettrata o di fatto servita oltre 501 mt.**
- Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale.  
Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

**4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.**

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

**Art. 9**  
**Parti comuni del condominio**

**1. ABROGATO**

**2. ABROGATO**

**Art. 10**  
**Classi di contribuenza**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

Categorie dei Locali e delle Aree Tassabili stabilite dal Regolamento Comunale	
I	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari collettività o convivenze e loro dipendenze
II	Locali adibiti ad uffici pubblici o privati, studi professionali, Banche, ambulatori e simili
III	Stabilimenti ed edifici industriali, ipermercati, supermercati, centri commerciali
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili posti fissi di mercato coperto e scoperto
V	Alberghi, sale di convegno, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili
VI	Collegi, convitti, scuole private, pensioni, case di cura
VII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie, aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche, cinematografi, teatri
VIII	Aree adibite a : distributori di carburante, palestre e circoli riservati ai soli soci, esposizioni di mobili, autosaloni
IX	Aree adibite a : campeggi, stabilimenti balneari compreso arenile

**Art. 11**  
**Esenzioni (\*)**

1. 1.Sono esenti dalla tassa:
2. (\*) Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 che recitano:
3. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.
4. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

**Art. 12**  
**Riduzioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante di età superiore a 65 anni, riduzione del: 30%;
  - b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, riduzione del : 15.%;

**Art. 13**  
**Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente anche se ricorrente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del: 10.%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste dai DL.gs 471-472-473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 14**  
**Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
7. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 d.lgs. 507/93, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
3. La denuncia deve contenere:
  - a. l'indicazione del codice fiscale;
  - b. cognome e nome nonchè, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati, gli estremi catastali dell'unità immobiliare (art 1 comma 340 Finanziaria 2005-L.n.311/04);
  - e. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f. la provenienza;
  - g. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

### **Art. 15 Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché, debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

### **Art. 16 Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce di cui all'art. 70 comma 3 (come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 340 della L. 311/2004) o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

2. Per attuazione comma 1 L'ufficio comunale avvia le procedure previste dall'art 1 comma 340 della legge 311/2004 (finanziaria) \*

\* Il comma 340 modifica il comma 3 dell'articolo 70 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina la procedura di presentazione delle denunce in materia di TARSU, aggiungendo dei periodi in base ai quali a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

In relazione agli immobili che sono già stati denunciati, i comuni provvedono a modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La procedura individuata nella legge finanziaria scatta nel caso in cui mancano, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale. In tal caso i soggetti privati intestatari catastali, hanno l'obbligo, su richiesta del comune, di presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 - la cosiddetta procedura DOCFA

## Art. 17 Sanzioni

1. Per le seguenti infrazioni :

- a. Omessa presentazione della denuncia, anche di variazione;
- b. Denuncia infedele, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3-bis del Dlgs. 507/1993, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele

Trovano applicazione l'articolo 76 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche.

Trovano applicazione le norme previste dallo Statuto del Contribuente L. 212 del 27.07.2000

2. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00 ( art. 7bis del D.L.gs. 267/2000)

## Art. 18 Collaborazione con altri uffici

Per assicurare un efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

- A. Ufficio tributi:
  - a.1 Dovrà assicurare la conservazione delle denunce originarie o di variazione o qualsiasi atto rilevante ai fini della tassa in apposita cartella "contribuente";
- B. Ufficio Tecnico :
  - b.1 dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione e trasmettere tutti i dati relativi ai fabbricati.
- C. Ufficio di Polizia Municipale:
  - c) dovrà assicurare gli adempimenti di cui al precedente punto B) in occasione del rilascio di nuova autorizzazione o licenza e dovrà effettuare tutti gli accertamenti relativi o quelli disposti dall'ufficio Tributi;
- D. Ufficio Anagrafe dovrà assicurare la trasmissione dei dati relativi all'immigrazione/emigrazione con cadenza trimestrale:
- E. L'ufficio Commercio dovrà assicurare la tempestiva comunicazione di ogni rilascio di autorizzazione o modifica
  - e.1 Tutti gli Uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del segretario comunale, dovranno assicurare, per quanto di loro spettanza, il massimo impegno alla lotta all'evasione nonché di assistenza agli utenti.

**Art. 19**  
**Pagamento, Accertamento, riscossione e contenzioso**

1. L'Ente predispone l'elenco dei contribuenti, lo approva con Determinazione del Responsabile del servizio, invia un 1° avviso bonario e successivo avviso notificato al contribuente che provvederà al pagamento, entro i tempi indicati.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente indicato dall'Ente nell'avviso di pagamento. Per i mancati pagamenti, trovano applicazione le norme previste dai DLgs 471/472/473 del 18.12.1997 e successive modificazioni o integrazioni
3. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dalle disposizioni contenute nei commi 161-170 dell'art. 1 della Legge 296/06 e nell'art. 71 e 72 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni.
4. La riscossione coattiva può essere effettuata:
  - in proprio dal comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
  - mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata al concessionario del servizio di riscossione.
5. E' fatta salva la facoltà di procedere, congiuntamente o disgiuntamente a quella esattoriale, alla riscossione coattiva mediante versamenti su apposito conto corrente indicato dall'Ente o nelle altre forme consentite dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97.

**Art. 20**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.

**Art. 21**  
**Abrogazioni**

1. Sono abrogate quelle norme regolamentari o di livello inferiore di qualsiasi altra natura in contrasto con il presente regolamento.

**Art. 22**  
**Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento decorrono dal 1° Gennaio 2012.